



# Comune di Avellino

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

18/07/2012

N. 245

**OGGETTO:** PATTO DI STABILITA' 2012 - ATTO DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

L'anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto di è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sig. GALASSO GIUSEPPE

nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
GALASSO GIUSEPPE	SINDACO	SI
FESTA GIANLUCA	ASSESSORE	SI
CAPONE IVO	ASSESSORE	SI
D'AVANZO GUIDO	ASSESSORE	NO
GENOVESE ANTONIO	ASSESSORE	SI
BARBARO SERGIO	ASSESSORE	SI
MERCURO FRANCO	ASSESSORE	NO
PETTITTO LIVIO	ASSESSORE	SI
GIORDANO NICOLA	ASSESSORE	SI
VERRENGIA MODESTINO	ASSESSORE	NO
MARTINO DONATELLA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale TEDESCHI CARLO - Incaricato della redazione del verbale.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del D.L.G.S. 267/2000

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:  
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:  
FAVOREVOLE
- su proposta dell'Assessore CAPONE IVO

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Ivo Capone

Premesso che:

Che le modalità di calcolo degli obiettivi riferiti al 2012, per ciascun ente locale soggetto al patto di stabilità interno, al fine di assicurare il concorso degli enti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica sono indicate ai commi 1 e 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012)

Che il decreto del Ministero dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, e il decreto del Ministero dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, con i quali è operata, per le provincie e per i comuni, per l'anno 2012, la riduzione delle erogazioni da bilancio dello stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Che la riduzione complessiva degli obiettivi programmatici degli enti locali, in attuazione dell'art. 31, comma 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è commisurata agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 della summenzionata legge;

Che la nuova disciplina introduce, rispetto alla normativa previgente, un principio generale, valido a regime a decorrere dal 2012, riguardante l'obiettivo strutturale del patto di stabilità interno per le provincie e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che viene definito come pareggio del saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista;

Che l'obiettivo programmatico assegnato al Comune di Avellino per l'anno 2012 ammonta pertanto ad € 4.159.000,00.

Le regioni possono autorizzare gli enti locali compresi nel proprio territorio a peggiorare il saldo programmatico, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha riproposto le disposizioni ordinamentali già presenti negli scorsi anni riguardanti le modalità di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al Patto di stabilità, prevedendo che esso deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.

A tal fine il bilancio di previsione 2012/2014 è stato redatto in linea con il patto di stabilità ed approvato con delibera di C.C. n. 55 del 29/06/2012, unitamente al programma dei pagamenti in esso contenuto;

I commi 119 e 120 della [legge n. 220/2010](#) recano le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli enti locali che non rispetteranno gli obiettivi del patto di stabilità.

In tali casi, è previsto per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio degli impegni effettuati nell'ultimo triennio (comma 119, lett. a);
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti (comma 119, lett. b);
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione (co. 119, lett. c);
- la riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, indicati nell'articolo 82 del TUEL ([D.Lgs. n. 267/2000](#)), rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120).

Per quanto concerne la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, il comma 121 precisa, in linea con la normativa precedente, che essi devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito.

Alle suddette misure sanzionatorie si aggiunge, inoltre, quanto già disposto dall'[articolo 14, comma 3, del D.L. n. 78/2010](#), che ha previsto, nelle ipotesi di mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2010 e successivi, che a tali enti si applichi una sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento da essi registrato rispetto all'obiettivo (comma 121).

A tale regime sanzionatorio va aggiunto quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149, pubblicato nella G.U. n. 219 del 20/9/2011, che riporta tra l'altro, all'art. 6 “ *Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco - 1. Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività' del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non*

*possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari."*

L'art. 7 del citato Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 149 aggiunge:

*"Mancato rispetto del patto di stabilità interno."*

*<<Comma 2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:*

*a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;*

*b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;*

*c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;*

*d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;*

*e) e' tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.*

*3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.*

*4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e seguenti.>>*

Considerato che:

*l'art. 9 comma 1, lett a) – n. 2 del Decreto Legge 1.07.2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 prevede che "Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le*

*opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (...)*”.

Si rileva innanzitutto che l'art. 9 del DL 78/09 fa riferimento ad una verifica da effettuare al momento dell'adozione di provvedimenti che comportano impegni di spesa.

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/00 l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.

L'assunzione dell'impegno di spesa nel caso di procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture coincide con il provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del responsabile del servizio competente.

Pertanto le difficoltà operative tra rispetto del saldo obiettivo finanziario imposto dal patto di stabilità (che comporterebbe inadempimento delle obbligazioni assunte), e l'emissione di ordinativi di pagamento relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili (che comporterebbe, viceversa, il superamento dei limiti imposti dal patto), non trova soluzione nell'interpretazione del richiamato art. 9.

Piuttosto la norma in esame è stata introdotta dal legislatore con la precipua finalità di prevenire l'insorgenza di fattispecie simili peraltro potenzialmente foriera di responsabilità amministrativa in quanto il ritardo del pagamento espone la P.A. alla corresponsione degli interessi “sanzionatori” di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Infatti ai sensi della norma in esame l'accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con il rispetto delle regole di finanza pubblica deve essere effettuato non tanto al momento dell'emissione dei mandati di pagamento quanto al momento dell'assunzione dell'impegno o, preferibilmente, già nella fase della prenotazione di impegno. È evidente che la concreta possibilità da parte dell'ente locale di procedere ai dovuti pagamenti alle scadenze previste (in relazione al tempo contrattuale di esecuzione e al maturare degli stati di avanzamento dei lavori stabiliti nel capitolato speciale d'appalto) dovrebbe essere verificata sin dal momento dell'approvazione del bando di gara onde evitare che all'esito della procedura di evidenza pubblica, e nel caso in cui la verifica imposta dall'art. 9 del D.L. 78/10 dia esito negativo, non possa provvedersi all'aggiudicazione definitiva.

La norma in esame introduce pertanto uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti che può contribuire al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Le novità normative introdotte dall'art. 9 del D.L. 78/09 e le buone pratiche della gestione finanziaria impongono di affiancare al tradizionale bilancio di competenza finanziaria di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 267/00, un “bilancio di cassa” in cui prevedere – in relazione ai cronoprogrammi allegati ai progetti esecutivi, al tempo contrattuale di ultimazione dei lavori, all'ammontare degli stati di avanzamento lavori, alle modalità di finanziamento e alle modalità di erogazione delle risorse stabilite negli atti di concessione – le somme che si prevede di incassare e di pagare, in conto competenza ed in conto residui.

Tali previsioni devono avere ad oggetto, ai fini del rispetto della norma in esame, le sole partite del bilancio investimenti che costituiscono entrate e spese finali e, dunque, le entrate del Titolo IV e le spese del Titolo II.

Vista la circolare n.5 del 14.02.2012 della Ragioneria Generale dello Stato concernente il patto di stabilità interno per l'anno 2012;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 344 del 29/09/2011 avente ad oggetto: “ Approvazione schema accordo a livello locale per assicurare la liquidità alle imprese creditrici del Comune di Avellino attraverso la cessione pro-soluto pro-solvendo dei crediti”, con la quale la Giunta ha inteso

promuovere un accordo con gli istituti di credito e le ditte fornitrici atte a certificare i crediti vantati nei confronti del Comune al fine di velocizzare i pagamenti, ai sensi del D. Lgs. 185/2008 art. 9 comma 3/bis e delle leggi n. 2/2009 e n. 102/2009;

Visto il decreto ministeriale 25.06.2012. pubblicato sulla G.U.R.I n. 152 del 02.07.2012 che definisce le regole applicative delle disposizioni dell'art. 28-quater del dpr. n. 602/73 introdotto nel 2003 circa la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali, per somministrazione, forniture e appalti;

Vista la possibilità da parte delle imprese di saldare i debiti estinguibili mediante la compensazione utilizzando i crediti maturati per somministrazioni, forniture ed appalti per il pagamento, anche parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ( art. 29 dl. 78/2010), atti di addebito dell'Inps (art.30, dl. 78/2010), notificati entro il 30 aprile 2012 per: - tributi erariali, regionali e locali; contributi assistenziali e previdenziali; premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; altre entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione.

Vista la delibera n. 120/PAR/2010 della sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti del 27 ottobre 2010, con la quale la Corte, al fine di evitare l'insorgenza di ritardi nel pagamento che espongono potenzialmente la P.A. alla corresponsione degli interessi "sanzionatori" di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha indicato alcune *best practices* da applicare negli Enti Locali.

Considerato che il ritardo fin qui accumulato per la riscossione di somme previste al Tit. IV delle entrate del Bilancio 2012, derivanti principalmente da mancati incassi da oneri di urbanizzazione su concessioni già rilasciate rispetto ai quali il Comune di Avellino ha avviato le procedure esecutive nei confronti delle Ditte, e per le procedure relative alla vendita dei beni, già bandite, comportano una modifica del programma dei pagamenti definito in uno alla delibera di approvazione del bilancio di previsione stesso;

Considerato che alla data del presente provvedimento risultano essere stati effettuati pagamenti rilevanti ai fini del patto per € 5.139.381,27 in conto capitale, a fronte di entrata in conto capitale rilevanti ai fini del patto per € 2.691.720,59 e sono in attesa di pagamento somme già liquidate per circa € 1.156.219,85 ;

Ritenuto necessario assicurare il rispetto del patto al 31.12.2012, si dettagliano le seguenti linee guida:

- 1) Prosecuzione lavori e relativi pagamenti sulle opere inserite fra le calamità naturali a seguito OPCM e opere assistite da contributi regionali e/o statali supportati da relativi incassi purché considerati non rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità 2012;
- 2) Riallineamento del programma dei pagamenti alla situazione odierna del Patto mediante raccordo tra i dati del PEG e quelli della effettiva gestione nel rispetto delle regole del Patto, con il blocco temporaneo di tutti i pagamenti per le partite in conto capitale (Tit. II spesa) relativi a provvedimenti di liquidazione pubblicati a decorrere dal 03.04.2012 compreso, anche se già scaduti e comunque fino al 30.09.2012, purché riguardanti somme rilevanti ai fini del rispetto del Patto 2012 e non espressamente esclusi dalla L. 220/2010 e dalla circolare n.5 del 14.02.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, salvo l'adozione di successivi provvedimenti qualora la condizione riferita al rispetto del Patto non dovesse migliorare.
- 3) Nessuna momentanea applicazione di avanzo di amministrazione 2011 al bilancio di parte corrente;

4) Istituzione di un tavolo permanente di verifica e di confronto sul rispetto delle regole del Patto e del programma dei pagamenti, finalizzata anche ad eliminare responsabilità collegate ad illeciti disciplinari come stabilito dalla legge, costituito mediante Conferenza di Servizio dei Dirigenti dell'Ente, affidando il coordinamento al Responsabile dei servizi finanziari;

Risultano riconfermate le seguenti disposizioni contrattuali sui pagamenti:

- 180 gg per il pagamento delle partite in conto capitale da richiamarsi in tutte le forme di affidamento (contratti, capitolati, lettere ...);
- 30 gg per il pagamento delle spese correnti – data fattura protocollata;
- indicazione nei bandi di gara, nei capitolati, in tutti gli atti determinativi e nei contratti di affidamento dei lavori e/o servizi gravanti sul titolo II della spesa della seguente dicitura :<<**Di aver verificato che il programma dei pagamenti relativo all'appalto in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione della clausola con la quale i concorrenti offrono modalità e termini di pagamento dilazionati che potrebbero subire differimenti, a causa di momentanei impedimenti dovuti al rispetto delle regole del Patto di Stabilità interno, è condizione di favore per l'Ente e quindi un criterio di preferenza del concorrente**>>. (Corte Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 9/CONTR/2010).

Va altresì sottolineato che tali linee guida potranno essere aggiornate prima della fine dell'esercizio finanziario 2012 a seguito di nuove entrate sul fronte cassa in conto capitale (Tit. IV) rilevanti per il Patto, dando priorità comunque ai pagamenti temporaneamente bloccati sul Tit. II della spesa;

Ciò premesso,

Vista la suesposta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 TUEL;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Avellino;

Viste le vigenti disposizioni di legge qui sopra richiamate;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

### **DELIBERA**

Di approvare la suesposta proposta in ogni sua parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche per le motivazioni esposte;

Di procedere all'approvazione delle linee guida richiamate nelle premesse, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del Patto di Stabilità 2012:

1) Prosecuzione lavori e relativi pagamenti sulle opere inserite fra le calamità naturali a seguito OPCM e opere assistite da contributi regionali e/o statali supportati da relativi incassi purché considerati non rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità 2012;

2) Riallineamento del programma dei pagamenti alla situazione odierna del Patto mediante raccordo tra i dati del PEG e quelli della effettiva gestione nel rispetto delle regole del Patto, con il blocco temporaneo di tutti i pagamenti per le partite in conto capitale (Tit. II spesa) relativi a provvedimenti di liquidazione pubblicati a decorrere dal 03.04.2012 compreso, anche se già scaduti e comunque fino al 30.09.2012, purché riguardanti somme rilevanti ai fini del rispetto del Patto 2012 e non espressamente esclusi dalla L. 220/2010 e dalla circolare n.5 del 14.02.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, salvo l'adozione di successivi provvedimenti qualora la condizione riferita al rispetto del Patto non dovesse migliorare.

3) Nessuna momentanea applicazione di avanzo di amministrazione 2011 al bilancio di parte corrente;

Risultano riconfermate le seguenti disposizioni contrattuali sui pagamenti:

- 180 gg per il pagamento delle partite in conto capitale da richiamarsi in tutte le forme di affidamento (contratti, capitolati, lettere...)
- 30 gg per il pagamento delle spese correnti – data fattura protocollata
- indicazione nei bandi di gara, nei capitolati, in tutti gli atti determinativi e nei contratti di affidamento dei lavori e/o servizi gravanti sul titolo II della spesa della seguente dicitura :<<**Di aver verificato che il programma dei pagamenti relativo all'appalto in questione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la previsione della clausola con la quale i concorrenti offrono modalità e termini di pagamento dilazionati che potrebbero subire differimenti, a causa di momentanei impedimenti dovuti al rispetto delle regole del Patto di Stabilità interno, è condizione di favore per l'Ente e quindi un criterio di preferenza del concorrente**>>. (Corte Conti Sezioni Riunite in sede di Controllo n. 9/CONTR/2010).

Va altresì sottolineato che tali linee guida potranno essere aggiornate prima della fine dell'esercizio finanziario 2012 a seguito di nuove entrate sul fronte cassa in conto capitale (Tit. IV) rilevanti per il Patto, dando priorità comunque ai pagamenti temporaneamente bloccati sul Tit. II della spesa;

- di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
  - . trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti, al Segretario Generale e ai Revisori contabili;
  - di trasmettere la presente al CED per la pubblicazione sul sito Internet dell'Ente nella sezione denominata "*Bilanci e programma dei pagamenti*";
- Quindi con successiva votazione unanime, resa in forma palese;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i;

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 20/07/2012

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**f.to**

L'oggetto della sujestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell'art. 125 Decreto Legislativo n. 267/2000.

**Il Messo Comunale**  
**f.to Luciano Russo**

**Il Funzionario Atti G.C.**  
**f.to**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

---

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/07/2012 come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**